



*Città di Reggio Calabria*

SERVIZIO VIABILITA'  
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo  
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia\_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza N° 806

Prot. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE CORSO G. MATTEOTTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE "EX CINEMA ORCHIDEA"**

### IL DIRIGENTE

**Vista** l'istanza pervenuta in data 27.09.2024 con prot. n° 261459 dal Settore Grandi Opere Programmazione LL PP. E a firma del RUP Arch. Santo Coppola, con la quale, a fronte della conclusione della prima fase dei lavori di demolizione dell'ex cinema Orchidea, si richiede nuovo provvedimento di disciplina della circolazione per i lavori di ricostruzione che interesseranno il medesimo fabbricato;

**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

**Richiamati** i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

**Considerato** che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

**Ritenuto** necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

### ORDINA

**in Corso G. Matteotti nel tratto compreso tra il civ. 87 e via Palamolla**

- il restringimento della carreggiata ;
- il divieto di sosta ambo i lati con zona rimozione ;
- il limite di velocità a 20 km/h;
- l'apposizione di segnaletica di lavori in corso ;

in via Zaleuco nel tratto compreso tra via Biagio Camagna e via Palamolla;

in via Palamolla, nel tratto compreso tra via Zaleuco e viale Giacomo Matteotti;

- L'interdizione al transito veicolare e il divieto di sosta e fermata ambo i lati con zona rimozione;

in via Palamolla tratto compreso tra la via Zaleuco e la via Demetrio Tripepi

- L'istituzione del doppio senso di circolazione (esclusivamente per i clienti del Garage per i titolari dei passi carrabili posti su detta via);
- il divieto di sosta e fermata ambo i lati con zona rimozione;

dalle ore 18:00 del giorno 30/10/2024 fino alle ore 18:00 del giorno 31/12/2024

### Prescrizioni

all'altezza dell'intersezione con via Demetrio Tripepi e con Corso G. Garibaldi

E' fatto obbligo di apporre segnaletica:

di strada chiusa (con pannello integrativo recante la dicitura: ECCETTO POSSESSORI DI PASSO CARRABILE)

di pericolo doppio senso di circolazione

di limite di velocita' a 10 km/Hh

E' altresì fatto obbligo, per motivi di sicurezza, di mantenere per tutta la durata dei lavori di che trattasi, la presenza di movieri che disciplinino la circolazione nei due sensi di marcia, nonché l'accesso esclusivamente ai clienti del Garage sito al civ. 3 e dei passi carrabili

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta esecutrice.

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori AS COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE con sede in via Columna Reghina, 30 – Villa San Giovanni – C. F. e P. I.V.A. 02596840807;

Nell'installazione della segnaletica, si prescrive alla ditta esecutrice di transennare il viale G. Matteotti all'altezza del prospetto del fabbricato, mantenendo libera al transito la semicarreggiata lato mare, del medesimo in corrispondenza della linea di mezzogiorno.

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà apporre la segnaletica con almeno 48 ore di anticipo e comunicarne all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C.: polizia\_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002)

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale e per danni a persone o cose.

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Fermo restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni

comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.


Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, lì 29.10.24

**Il Responsabile dell'Ufficio**


Dott.ssa Daniela Cutrupi



---

**Il Dirigente**

Col. Dott. Salvatore Zucco



---